

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato dell'Economia**

Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per  
l'Acquisizione di Beni e Servizi"

-----  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la l.r. n.7 del 21 maggio 2019;

**VISTA** la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche', lo schema di Linee guida Anac recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97 / 2016 ed in particolare l'art. 17;

**VISTA** la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi", C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTA** la l.r. n.3 del 17.3.2016, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità regionale' ed in particolare l'art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, 'si fa fronte a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro ', iscrivendo tale spesa in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 -Programma 3';

**PRESO ATTO** che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Nuovo Codice Appalti", in attuazione delle direttive 2014 / 23 / UE, 2014 / 24 / UE, 2014 / 25 / UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la Circolare n.86313 del 4.5.2016 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ‘attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’. - Circolare recante disposizioni applicative”;

**VISTO** l’art.24 della L.r. 17 maggio 2016 n. 8, recante ‘modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, a norma del quale “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”;

**VISTE** le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.lgs.n.56 del 19.4.2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgs.n.50/2016”, dal D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca cantieri”) e dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con Legge n. 157/2019;

**VISTA** la circolare prot.n.113312 del 26.5.2017 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

**VISTE** le leggi regionali n.9 e n.10 del 15.4.2021;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 ed il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

**VISTA** la nota prot. n. 5369 del 1.09.2020, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia con la quale l’Avv. Antonio Lo Presti è stato designato Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi;

**VISTO** il D.A. dell’Assessorato regionale dell’Economia n.25 del 20/10/2020, con il quale viene nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, l’Avv. Antonio Lo Presti, Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza;

**VISTO** il D.R.S. n.2443 del 21-12-2016, con il quale è stata indetta la procedura aperta per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana, mediante convenzione, per il fabbisogno di anni 5 (Numero gara ANAC 6613909) in quattro (4) lotti territoriali, sì articolati:

- Lotto n.1 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle provincie di Palermo e Trapani;
- Lotto n.2 Aziende Sanitarie delle Provincie di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Agrigento;
- Lotto n.3 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Catania;
- Lotto n.4 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Messina;

**RILEVATO** che la stessa procedura è stata, poi, aggiudicata con Decreto n. 254 del 28.02.2018, con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio per la durata di anni cinque per complessivi euro 112.506.437,63 oltre IVA, come segue:

- Lotto 1 (PA e TP): 1° Ditta Tecnologie Sanitarie spa (unico operatore partecipante)
- Lotto 2 (CT, EN, RG, SR, AG): 1° Ditta Tecnologie Sanitarie; 2° Ditta Hospital Consulting spa
- Lotto 3 (CT): 1° Ditta Althea s.p.a.; 2° ATI GE Medical System-CONMED-PHILIPS

- Lotto 4 (ME): 1° Althea s.p.a.; 2° ATI GE Medical System – CONMED-PHILIPS; 3° Hospital Consulting spa.

**ATTESO** che:

- avverso l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è stato proposto innanzi al TAR Sicilia il ricorso n. 716/2018 dall'operatore economico Hospital Consulting;
- con la sentenza n. 79 del 14/01/2019 il TAR Palermo (sezione prima) ha accolto il ricorso 716/2018 e, per l'effetto, ha annullato l'aggiudicazione della gara regionale per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali di cui al D.A.S. n. 254/2018 nonché le convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatrici dei Lotti di gara;
- con D.A.S. n. 80 del 28/01/2019 la C.U.C. ha recepito la sentenza n. 79 del 14/01/2019 del T.A.R. Palermo ed ha, pertanto, annullato le risultanze della procedura di gara *de qua* e le convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatrici dei lotti di gara;
- avverso la sentenza n.79 del 14/01/2019 del TAR Palermo (sezione prima) di annullamento della gara *de qua* sono stati presentati innanzi al CGA da Althea S.p.A e da Tecnologie Sanitarie S.p.A. i ricorsi nr. Reg. 197/2019 e 207/2019 (successivamente riuniti);
- con l'ordinanza n. 325 del 10/05/2019 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto parzialmente le istanze cautelari delle ditte Tecnologie Sanitarie s.p.a. ed Althea s.p.a., limitando l'impugnazione del ricorrente in primo grado ai soli lotti 2 e 4, sospendendo l'esecutività della sentenza n. 79 del 14/01/2019 rispetto ai lotti 1 e 3, lasciando su questi ultimi impregiudicata ogni determinazione in autotutela da parte dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.A.S. n.1230 del 05/06/2019, con il quale la C.U.C.: ha preso atto dell'ordinanza n.325 del CGA mettendola in esecuzione relativamente ai lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina); ha rinnovato la procedura di gara *“a partire dalla nomina di una nuova commissione giudicatrice, con salvezza delle domande e delle offerte pubblicate sulle quali dovrà pronunciarsi la nuova commissione, con i dovuti accorgimenti, per salvaguardare l'anonimato delle offerte nei confronti della nuova commissione”*; ha esteso in autotutela gli effetti dell'ordinanza 325 del C.G.A. ai lotti n. 1 (Palermo e Trapani) e n.3 (Catania), nella considerazione della prescritta rinnovazione della gara, stante che la commissione giudicatrice ha valutato i progetti tecnici delle Aziende concorrenti relativamente a tutti i lotti di gara;

**VISTA** la sentenza n. 17 del 7/1/2020 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa riforma parzialmente la sentenza impugnata, *“il cui effetto demolitorio si intende circoscritto ai lotti 2 e 4 e riguarda, oltre che l'atto di nomina della commissione di gara per tali lotti, gli atti successivi a tale nomina, e non anche il segmento di gara anteriore alla nomina della commissione”*;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Speciale, con decreto n.447 del 30/04/2020, ha pertanto:

- 1) preso atto della sentenza n. 17 del 7/01/2020, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riformato parzialmente la sentenza n.79/2019 del T.A.R. Palermo, il cui effetto demolitorio viene circoscritto ai Lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina) della procedura di gara;
- 2) messo in esecuzione la sentenza n. 17 del 7/01/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa relativamente ai lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina) che riguarda *“oltre che l'atto di nomina della Commissione di gara, gli atti successivi a tale nomina, e non anche il segmento di gara anteriore alla nomina della Commissione”*, rinnovando la procedura a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice, con salvezza delle domande e delle offerte pervenute;
- 3) ha ritenuto opportuno rinnovare le operazioni di gara anche per i lotti 1 e 3 per l'effetto del D.A.S. n.1230 del 05/06/2019, per ragioni di opportunità, stante che la precedente commissione giudicatrice, composta da un geologo e dal Presidente (poi coinvolto nel

procedimento penale n.R.n.16541/20217), ha valutato i progetti tecnici delle Aziende concorrenti relativamente a tutti i lotti di gara;

**RILEVATO** che:

- la società Althea, con ricorso n.R. 574/2019, ha impugnato innanzi al T.A.R. Palermo il D.A.S. n. 80 del 28 gennaio 2019, col quale il Dirigente Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana nel prendere atto della sentenza n.79/2019 dello stesso TAR aveva annullato, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, l'efficacia della gara regionale per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aggiudicata con D.A.S. n. 254 del 28/02/2018 e le convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatrici dei lotti di gara, relativamente ai lotti n.1 e 3, non gravati dai contenziosi esitati dal C.G.A. con ordinanza n.325/2019 e sentenza n.17/2020;
- con sentenza n.2318/2021, la Sezione I del T.A.R. Palermo ha accolto il predetto ricorso (ed il connesso ricorso per motivi aggiunti), precisando che: *“La motivazione sul quale si fonda l'impugnato D.A.S. n. 80 del 28 gennaio 2019 risulta infatti soltanto apparente e perfino contraddittoria. Dopo aver ricostruito nelle premesse l'intero iter della procedura di gara fino alla instaurazione del contenzioso definito con la sentenza di questo Tar n.79/2019, repentinamente e lapidariamente il provvedimento afferma: “Ritenuto necessario annullare la procedura di gara de qua per effetto della sentenza n.79 del 14/01/2019 del TAR Palermo (sezione prima) e le convenzioni stipulate con la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatrici dei lotti di gara” senza nemmeno opportunamente e doverosamente precisare che la sentenza ha in realtà travolto i soli lotti 2 e 4 e, soprattutto, senza esplicitare le ragioni che renderebbero “necessario” annullare l'intera gara. Nel successivo dispositivo, poi, l'Amministrazione decreta di prendere atto della sentenza n.79/2019 del TAR (che, come detto, ha annullato la gara soltanto con riferimento ai lotti 2 e 4, ma nulla ha statuito sui lotti 1 e 3 che non erano oggetto di impugnazione) e di “... annullare ai sensi dell'art.21-*nonies* della L. n.241/1990, l'efficacia della gara regionale...” travolgendo pertanto anche i lotti 1 e 3 senza fornire al riguardo alcuna motivazione”, e per l'effetto ha annullato ‘gli atti impugnati per quanto di ragione della ricorrente’;*

**CONSIDERATO** che:

- occorrerebbe dare esecuzione alla predetta pronuncia, con la quale il T.A.R. Palermo ha accolto il ricorso con il conseguente annullamento dell'atto presupposto (D.A.S. n.80/2019) e travolgimento, per invalidità derivata, dell'atto impugnato con i motivi aggiunti per invalidità derivata (D.A.S n.1230/2019, confermato dal D.D.n.447/2020), nei limiti di interesse e con specifico riferimento in particolare al lotto n.3;
- nella stessa pronuncia è stato, ivi, altresì, specificato (a pag.15), che *‘... l'art. 21-*nonies*, Legge n. 241/1990 e s.m.i., riconosce alla P.A. il potere di procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo allorché ricorrano determinati presupposti: 1) che si sia in presenza di un atto illegittimo; 2) che sussista un interesse pubblico all'annullamento, non coincidente con il mero ripristino della legalità violata; 3) che venga effettuata una valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto e dei controinteressati; 4) il decorso di un ragionevole lasso di tempo, non superiore a diciotto mesi. Va ancora premesso in via di principio che in relazione alle procedure selettive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Amministrazione conserva il potere di annullare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi dell'intera procedura. Tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, in attuazione dei quali l'Amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, di rendere effettive le garanzie procedurali, di fornire una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la differente determinazione e di una ponderata valutazione degli interessi pubblici e privati, in gioco’;*

**VISTA** la nota prot.n.3955 del 3.8.2021, con la quale l'Ufficio Speciale-C.U.C. ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato apposito parere in ordine al *modus operandi* da seguire, stante le indicazioni contenute nella pronuncia n.2318/2021;

**VISTO** il relativo riscontro, con nota prot.n.72302 del 6.8.2021, a firma dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, a parer della quale la fattispecie prospettata può trovare soluzione mediante l'applicazione dell'art.21 *nonies* della L.n.241/90, alla luce della giurisprudenza amministrativa maturata sul

tema (C.d.S., Sez.V, 12.4.2021, n.2971; T.A.R. Campania, Napoli, sez.III, 17.3.2021, n.1771; Sez.II, 1.2.2021, n.673; C.G.A., n.12 del 7.1.2021; T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II-quarter, 21.10.2020, n.10702);

**VISTA** la nota prot.n. 4054 del 13.8.2021, indirizzata alla società Althea, con la quale l'Ufficio Speciale – C.U.C. ha comunicato:

- che in data 5 agosto u.s. nelle maggiori testate giornalistiche è stata data notizia circa l'adozione della sentenza penale emessa dal G.U.P. nell'ambito del procedimento penale n.16451/2017 e delle condanne emesse nei confronti di più soggetti, tra i quali Damiani (dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Speciale – C.U.C. e presidente della Commissione giudicatrice della gara *de qua*);
- che *“tale condanna, seguita a circostanziate ammissioni del predetto soggetto ha confermato la previsione circa l'assenza dei requisiti di moralità e professionalità richiesti al comma 6 dell'art. 77 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., di tal chè è evidenza che le risultanze di gara prodotte dalla Commissione e trasposte nel provvedimento di aggiudicazione (il D.A.S. n. 254 del 28.2.2018) a firma del medesimo Damiani, n.q. dirigente pro tempore della C.U.C., sono maturate in presenza di gravi vizi della procedura, che oggi non possono essere sottaciuti.”*
- di voler annullare, ai sensi degli artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e legalità che ispirano l'azione amministrativa, il provvedimento di aggiudicazione per il lotto n.3, in relazione e conseguenza ai menzionati fatti di rilievo penale;
- di assegnare, pertanto, quale termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni, la data del 6.9.2021;

**VISTA** la nota del 6.9.2021, a firma della società Althea, introitata con prot.n. 4408 del 6.9.2021, nella quale viene specificato che *“la circostanza riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, secondo cui “in data 5 agosto u.s. nelle maggiori testate giornalistiche è stata data notizia circa l'adozione della sentenza penale emessa dal G.U.P. nell'ambito del procedimento penale n.16451/2017 e delle condanne emesse nei confronti di più soggetti, tra i quali Damiani (dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale – C.U.C. e presidente della Commissione giudicatrice della gara de qua)”, da cui “l'assenza dei requisiti di moralità e professionalità richiesti al comma 6 dell'art. 77 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” in capo allo stesso Damiani, nulla aggiunge rispetto a quanto già era stato accertato nella sentenza del TAR Palermo n. 79/2019, pubblicata il 14 gennaio 2019 e posta a fondamento del DAS n. 80/2019, ossia l'illegittima composizione della Commissione di gara.”* e che *“non si ravvisano pertanto, nella fattispecie, nuovi e diversi presupposti per l'applicazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, essendo peraltro ormai ampiamente decorso il termine ragionevole ivi previsto, il quale è inderogabile e decorre dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione oggetto del procedimento in autotutela (cfr., sulla inderogabilità e la decorrenza, Cons. Stato, Sez. Quinta, sentenza n. 4531 dell'11.6.2021), nel caso di specie risalente all'anno 2018”;*

**VISTA** la nota prot.n.73289 del 17.8.2021, a firma dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot.n.4055 del 13.8.2021, viene trasmesso il dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo (n.1072 del 5.8.2021) emessa ad esito del giudizio abbreviato, nell'ambito del procedimento penale N.R.G.R. 16541/2017 – R.G.G.I.P. 9724/2020;

**RILEVATO** che:

- la giurisprudenza amministrativa – come del resto suggerito dal g.a. nella pronuncia n.2318/2021 e ricordato, in apposito parere, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, è, infatti, oramai costante e consolidata nel ritenere che *“il termine ragionevole”* ex art.21 *nonies* della legge sul procedimento ben possa superare la durata prevista dei diciotto mesi, allorché le esigenze di autotutela (e l'erroneità dei presupposti del provvedimento ritirando) siano imputabili al comportamento doloso del privato ovvero che il relativo termine decorra dalla scoperta, da parte della P.A., dei fatti e delle circostanze a fondamento dell'atto di ritiro (ex *plurimis* C.d.S., sez.V, 12.4.2021, n.2971; T.A.R. Campania, Napoli, sez.III, n.1771 del 17.3.2021 e sez.II, n.673 del 1.2.2021; C.G.A. n.12 del 7.1.2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez.II *quater*, n.10702 del 21.10.2020);
- nel maggio 2020 si è avuta notizia circa la commissione di fattispecie criminose poste in essere da più soggetti, tra i quali il dirigente *pro tempore* della C.U.C. ed un legale rappresentante di una società partecipante alla gara *de qua*;
- tali fattispecie criminose, accertate dal Tribunale Penale di Palermo con la sentenza n.1072 del 5.8.2021, hanno visto coinvolto il Dirigente *pro tempore* della C.U.C., allora Presidente della Commissione giudicatrice;

- le doglianze accolte nell'ambito del contenzioso poi definito con ordinanza n.325/2019 e con sentenza n. 17 del 7/01/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine all'illegitima composizione della Commissione giudicatrice, per la presenza di 'un geologo' in difetto delle richieste competenze, devono intendersi superate, quanto al lotto n.3, dalla pronuncia n. n.2318/2021, della Sezione I del T.A.R. Palermo;
- tuttavia l'esigenza di rinnovare la Commissione giudicatrice anche per ciò che concerne la disamina delle domande pervenute relativamente al lotto n.3 permane, nella considerazione che le risultanze prodotte dalla Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente *pro tempore*, poi condannato per fattispecie di reato gravissime (ex plurimis art.319 bis c.p.) con riferimento alla procedura *de qua*;
- ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art.21 *nonies* della L.n.241/90 e ss.mm.ii. il termine utile dei diciotto mesi deve farsi decorrere dalla scoperta dei fatti oggetto di accertamento da parte del Tribunale Penale di Palermo, cioè maggio 2020;

**CONSIDERATO** prioritario l'interesse alla definizione dell'iter procedurale di gara, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e legalità che ispirano l'azione amministrativa, ai sensi dell'art.97 della Costituzione e dell'art.1 della L.n.241/90 e ss.mm.ii., ed all'annullamento dell'aggiudicazione del lotto n.3 in favore della società Althea, come preservata dalla sopravvenuta pronuncia n.2318/2021;

**CONSIDERATO** dovere dichiarare il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, immediatamente esecutivo;

#### **DECRETA**

**Art. 1) dare atto** della sentenza del Tribunale di Palermo (n.1072 del 5.8.2021) emessa ad esito del giudizio abbreviato, nell'ambito del procedimento penale N.R.G.R. 16541/2017 – R.G.G.I.P. 9724/2020, con la quale il Dirigente *pro tempore* della C.U.C. è stato condannato per la fattispecie di reato di cui all'art.319 *bis* c.p.;

**Art.2) dare atto** che:

- il Dirigente *pro tempore* della C.U.C. era presidente della Commissione giudicatrice, che ha esitato le risultanze poi tradotte nel provvedimento di aggiudicazione (decreto n. 254 del 28.02.2018) del lotto n.3 in favore della società Althea s.p.a.;
- come confermato da copiosa giurisprudenza in materia, il contributo partecipativo, nella formazione delle risultanze di gara, del predetto Dirigente, in qualità di Presidente della stessa Commissione, ha inficiato la legittimità delle operazioni poi trasfuse nel provvedimento di aggiudicazione, stante l'acclarata assenza dei requisiti di moralità e professionalità richiesti al comma 6 dell'art. 77 del D. lgs. n.5 0/2016 e ss.mm.ii.;

**Art.3) dare atto** che deve considerarsi prioritario l'interesse alla definizione dell'iter procedurale di gara, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e legalità che ispirano l'azione amministrativa, ai sensi dell'art.97 della Costituzione e dell'art.1 della L.n.241/90 e ss.mm.ii.;

**Art.4) annullare**, ai sensi dell'art.21 *nonies* della L.n.241/90 e ss.mm.i., il Decreto n. 254 del 28.02.2018;

**Art.5) annullare**, ai sensi dell'art.21 *nonies* della L.n.241/90 e ss.mm.i., il D.A.S. n.80/2019, il D.A.S n.1230/2019 ed il D.D.n.447/2020 nelle parti di interesse per ciò che concerne l'aggiudicazione del lotto n.3 precedentemente disposta;

**Art.6) trasmettere** il presente provvedimento alla Commissione giudicatrice designata giusta D.D.n.85 del 5.7.2021 per il prosieguo di competenza;

**Art.7) dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonchè ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 ed in piattaforma telematica, nella sezione della gara *de qua*.

Palermo, 07 settembre 2021

F.to Il funzionario direttivo  
Avv. Marina Sciarrino

**Il Dirigente Responsabile**  
**Avv. Antonio Lo Presti**